

IN QUESTA EDIZIONE



1. I termini di prescrizione ai fini della notifica di atti impositivi fiscali
2. Le principali novità fiscali della Legge Finanziaria 2026
3. Il termine di stampa dei registri contabili obbligatori
4. La presentazione della dichiarazione degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2025 entro il 09/02/2026
5. L'invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitari

1

I termini di prescrizione ai fini della notifica di atti impositivi fiscali

Per tutti i clienti

Ricordiamo che i termini ordinari, entro i quali l'Ufficio deve notificare, a pena di decadenza, l'avviso di accertamento relativo ai redditi ed Irap, nonché IVA, sono i seguenti:

Dichiarazione	Termine di accertamento (redditi, Irap, IVA)
Presentata	31/12 del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Omessa	31/12 del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata

Riassumendo i termini di prescrizione sono i seguenti:

	Dichiarazione presentata	Dichiarazione omessa
Periodo d imposta	Termine ordinario	Termine ordinario
2017	31/12/2023	31/12/2025

2018	31/12/2024	31/12/2026
2019	31/12/2025	31/12/2027
2020	31/12/2026	31/12/2028
2021	31/12/2027	31/12/2029

Come si vede dall'elenco di cui prima, risulta decorso il termine di decadenza del periodo d'imposta 2019 se per tale anno/esercizio non si era omesso la dichiarazione dei redditi.

Ricordiamo anche che nel periodo COVID è stata approvata una proroga speciale del termine di decadenza di 85 giorni (solo per alcune annualità). L'art. 22 del D.Lgs. n. 81/2025 ha abrogato la proroga di ulteriori 85 giorni dei termini di decadenza ed introdotta durante l'emergenza Covid; da questa abrogazione deriva pertanto che dal 31/12/2025 la proroga di 85 giorni non si applica più agli atti impositivi dell'Agenzia delle Entrate. Questo significa p.e. che per il periodo d'imposta 2019 (modello REDDITI 2020) il termine di accertamento scade tassativamente il 31/12/2025, senza alcuno slittamento di 85 giorni al 26/03/2026. Annotiamo anche che per i soggetti che hanno applicato il "Concordato Preventivo Biennale" per gli anni 2024 e 2025, valgono disposizioni aggiuntive relative ai termini di prescrizione che allungano la prescrizione, con conseguente prescrizione dell'anno/esercizio 2019 appena al 31/12/2026.

A riguardo del periodo d'imposta 2020 (modello REDDITI 2021) e solo per contribuenti con punteggio ISA pari o superiore a 8: questi beneficiano della riduzione di un anno per i termini di accertamento ex art. 9-bis del D.L. n. 50/2017 e pertanto p.e. l'esercizio 2020 risulta già prescritto al 31/12/2025 per tali soggetti.

A riguardo invece del periodo d'imposta 2021 (modello REDDITI 2022) ed esclusivamente per contribuenti che utilizzano esclusivamente strumenti di pagamento tracciati (bonifico, carte di pagamento, ecc.) per importi superiori a Euro 500 e hanno espresso tale opzione nel Modello Redditi: per questi soggetti ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 127/2015 vale la riduzione di due anni dei termini accertativi portando la scadenza dal 31/12/2027 al 31/12/2025 e con conseguente avvenuta prescrizione fiscale già al 31/12/2025 per l'anno/esercizio 2021.

2

Le principali novità fiscali della Legge Finanziaria 2026

Per tutti i clienti

In data 30/12/2025 è stata pubblicata la Legge di bilancio 2026 (legge n. 199 del 30/12/2025), la quale è entrata in vigore in data 01/01/2026 (il testo integrale di questa legge è scaricabile in Internet al seguente link): <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/12/30/25G00212/SG>

Di seguito riassumiamo le principali novità fiscali della Legge Finanziaria 2026:

Fotovoltaico, l'esclusione dal regime forfettario agricolo	Le attività di produzione e di cessione di energia elettrica e calorica svolte tramite impianti fotovoltaici con moduli a terra i cui lavori di installazione sono terminati dopo il 31/12/2025, per la parte eccedente la produzione annua di 260.000 kWh, determinano il reddito d'impresa nei modi ordinari e non più con l'applicazione del coefficiente del 25% all'ammontare dei corrispettivi riconducibili alla componente energia.
Confermata la detassazione per coltivatori diretti e Iap	Per tutto il 2026 è confermata la detassazione IRPEF per i redditi di coltivatori diretti iscritti all'Inps e imprenditori agricoli professionali (Iap), che vedono così diminuire la pressione fiscale sulla base imponibile. È prevista la detassazione dei redditi domenicali e agrari fino a Euro 10.000 complessivi, la tassazione del 50% dei redditi eccedenti la soglia di Euro 10.000 e fino a Euro 15.000, nonché la tassazione intera dei redditi superiori a Euro 15.000.
Tax credit investimenti per le imprese agricole	È previsto un tax credit del 40% per gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi nel periodo tra il 01/01/2026 e il 28/09/2028. Sono agevolati beni strumentali per il settore della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell'acquacoltura; purtroppo le risorse stanziare ammontano solo a Euro 2,1 milioni per il totale triennio.
La detrazione per lavori edilizi	<p>A riguardo degli interventi per il recupero del patrimonio edilizio valgono le seguenti regole:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la detrazione va ripartita in 10 quote annuali (come finora); - il limite massimo di spesa agevolabile ammonta a Euro 96.000,00 (come finora); - la detrazione spetta nella misura del 50% per le sole spese sostenute dal proprietario/titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale (dunque non possono più fruire della maggior percentuale di detrazione i detentori via comodato della prima casa e/o i familiari conviventi); - la detrazione spetta nella misura del 36% negli altri casi e dunque p.e. per le seconde case. <p>Nel 2027 la detrazione è riconosciuta come segue (salvo correzioni poi in Finanziaria 2027):</p> <ul style="list-style-type: none"> - la detrazione spetta nella misura del 36% per le sole spese sostenute dal proprietario/titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale (dunque non possono più fruire della maggior percentuale di detrazione i detentori della prima casa e i familiari conviventi); - la detrazione spetta nella misura del 30% negli altri casi e dunque p.e. per le seconde case. <p>Dalle spese agevolabili sono escluse da ora in poi le spese relative agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.</p> <p>Attenzione al limite di detrazione delle spese, variabile in base all'ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare, viste le decurtazioni già in essere dal 2025 per i percettori di redditi medio-alti.</p>

<p>La detrazione per interventi di riqualificazione energetica</p>	<p>La detrazione per interventi di riqualificazione energetica (diverse dal Superbonus) spetta – per tutte le tipologie di interventi ammesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella misura del 50% per le sole spese sostenute dal proprietario/titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale (dunque non possono più fruire della maggior percentuale di detrazione i detentori via comodato della prima casa e i famigliari conviventi); - la detrazione spetta nella misura del 36% negli altri casi, dunque p.e. per le seconde case. <p>Nel 2027 la detrazione è riconosciuta come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la detrazione spetta nella misura del 36% per le sole spese sostenute dal proprietario/titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale (dunque non possono più fruire della maggior percentuale di detrazione i detentori della prima casa e i famigliari conviventi); - la detrazione spetta nella misura del 30% negli altri casi, dunque p.e. per le seconde case. <p>Dalle spese agevolabili sono escluse da ora in poi le spese relative agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.</p> <p>Attenzione anche qui al limite di detrazione delle spese, variabile in base all'ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare, viste le decurtazione già in essere dal 2025 per i percettori di redditi medio-alti.</p>
<p>La detrazione per il rischio sismico</p>	<p>La detrazione per gli interventi di riduzione del rischio sismico/adozione di misure antisismiche spetta – per tutte le tipologie di interventi ammesse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - nella misura del 50% per le sole spese sostenute dal proprietario/titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale (dunque non possono più fruire della maggior percentuale di detrazione i detentori della prima casa e i famigliari conviventi); - la detrazione spetta nella misura del 36% negli altri casi, p.e. per le seconde case. <p>Nel 2027 la detrazione è riconosciuta come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - la detrazione spetta nella misura del 36% per le sole spese sostenute dal proprietario/titolare del diritto reale di godimento sull'abitazione principale (dunque non possono più fruire della maggior percentuale di detrazione i detentori via comodato della prima casa e i famigliari conviventi); - la detrazione spetta nella misura del 30% negli altri casi, p.e. delle seconde case. <p>Dalle spese sostenute dal 2024, la detrazione va ripartita in 10 quote annuali.</p> <p>Attenzione al limite di detrazione delle spese, variabile in base all'ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare, viste le decurtazione già in essere dal 2025 per i percettori di redditi medio-alti.</p>

Il bonus arredo	Il bonus arredo, relativo all'acquisto di mobili/grandi elettrodomestici destinati ad immobili oggetto di interventi di recupero edilizio, spetta anche per le spese sostenute nel 2026, nella misura del 50%/36% nel limite massimo di spesa di Euro 5.000 per ogni unità abitativa; gli interventi di recupero sono quelli iniziati a partire dall'01/01/2025.
La detrazione per il Superbonus resta solo nelle zone terremotate	Il Superbonus non viene rinnovato. Per il 2026 rimane solo nelle zone terremotate, nelle quale la detrazione del 110% vale ancora per gli interventi nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 06/04/2009 in Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, e dal 24/08/2016 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Questo superbonus del 110% - legato a sconto in fattura o cessione del credito è concesso anche per i progetti la cui richiesta è stata presentata prima del 30/03/2024. Attenzione al limite di detrazione delle spese, variabile in base all'ammontare del reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare, viste le decurtazione già in essere dal 2025 per i percettori di redditi medio-alti.
La detrazione per interventi rivolti all'eliminazione delle barriere architettoniche non esiste più	Per il 2026 non è stato prorogato il bonus del 75% per l'abbattimento delle barriere architettoniche. Per questi interventi da ora in poi si potrà utilizzare il bonus ristrutturazioni esposto sopra.
Per affitti brevi con almeno tre unità immobiliari, scatta l'obbligo della partita IVA	I soggetti che affittano abitazioni con contratti inferiori a 30 giorni, la presunzione dell'attività in forma imprenditoriale obbliga ad aprire una partita IVA a chi, nell'anno destina alla locazione breve almeno tre unità immobiliari urbane (e non almeno cinque attività come in passato). Tali soggetti dovranno adempiere di conseguenza a tutti gli adempimenti collegati, come la tenuta della contabilità, la fatturazione elettronica, ecc.
Il bonus per i lavoratori del turismo fino a settembre 2026	A favore dei lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e del comparto del turismo con reddito di lavoro dipendente fino a Euro 40 mila lordi annui, è previsto il riconoscimento di una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e per le prestazioni di lavoro straordinario effettuato nei giorni festivi, con riferimento al periodo tra il 01/01/2026 e il 30/09/2026; consigliamo ai nostri clienti interessati di volersi mettere in contatto con il proprio consulente del lavoro ai fini di effettuare gli adempimenti richiesti a riguardo.
Il bonus cultura per i neo-diplomati	Dal 2027 potranno farne richiesta coloro che nel 2026 – e negli anni successivi – si diplomeranno entro il 19-esimo anno d'età; il credito potrà essere utilizzato nell'anno successivo alla maturità tramite la carta giovani nazionale, e non rileverà ai fini fiscali né dell'Isee; i mezzi disponibili sono Euro 180 milioni annui.
Introdotta la tassa di Euro 2 sui pacchi extra – UE fino a Euro 150	È stato istituito una tassa sulle spedizioni di beni provenienti da paesi non appartenenti all'UE e di valore dichiarato non superiore a Euro 150. La tassa di Euro 2 per spedizione è riscossa dagli uffici delle dogane all'atto dell'importazione definitiva delle merci oggetto delle spedizioni.

Dazio fisso di Euro 3 sui pacchi extra – UE nell e-commerce	Ogni pacco acquistato su piattaforme di e – commerce extra UE con un valore inferiore a Euro 150 sarà soggetto a un dazio doganale fisso di Euro 3.
Il bonus libri scolastici per le scuole superiori	Famiglie con un Isee fino a Euro 30 mila potranno beneficiare di un nuovo bonus libri per l’acquisto di libri scolastici per le scuole superiori. L’erogazione del contributo sarà gestita dai comuni, i criteri di assegnazione e le scadenze per le domande saranno definiti con regolamento locali; i mezzi messi a disposizione ammontano a Euro 20 milioni.
Il tasso legale di interesse scende dal 2% all 1,6%	Il tasso legale di interesse viene ridotto all’1,6%, a partire dal 2026. Il tasso legale viene utilizzato quanto le norme civilistiche prevedono la maturazione di interessi, ma anche per il calcolo degli interessi dovuti in caso di ravvedimento operoso; i valori degli usufrutti vita natural-durante ai fini dell’imposta di registro calcolati in applicazione del tasso legale non variano rispetto alle percentuali.
Raddoppio della Tobin Tax	Per le transazioni finanziarie eseguite da gennaio 2026 raddoppia l’aliquota della Tobin Tax dallo 0,20% allo 0,40%, a riguardo dei trasferimenti di proprietà di azioni e strumenti finanziari partecipativi di emittenti e dallo 0,02% allo 0,04% sulle transazioni finanziarie ad alta frequenza.
L’ imposta sostitutiva sulle crypto – attività passa dal 26% al 33%	L’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze/altri proventi di cui all’art. 67, comma 1, lettera c-sexies), DPR 917/86, realizzate dall’01/01/2026 mediante rimborso/cessione a titolo oneroso, permuta o detenzione di crypto – attività, passa dal 26% al 33%, ma resta al 26% solo sui token in Euro.
Aumentano i contributi deducibili per la previdenza complementare integrativa	L’importo massimo annuo dei contributi deducibili per la previdenza complementare integrativa aumenta da annualmente Euro 5.167,57 a Euro 5.300,00.
Elevata del 2% l’ IRAP per banche, intermediari e assicurazioni	Per tre anni consecutivi aumenta l’aliquota IRAP di due punti percentuali per le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione. A riguardo è stata introdotta una detrazione di Euro 90.000 fino a concorrenza dell’imposta dovuta, al fine di limitare l’impatto per le imprese di minori dimensioni.
L’ aliquota IRPEF passa dal 35 al 33% e taglio oltre i Euro 200.000	L’aliquota IRPEF passa dal 35% al 33%, per la fascia di reddito da Euro 28.000 a Euro 50.000 e un meccanismo diretto a sterilizzare il beneficio fiscale, limitatamente ai precettori di un reddito imponibile superiore a Euro 200.000, con una riduzione delle detrazioni di Euro 440.
Aumento dell imposta sostitutiva da parte delle persone fisiche che trasferiscono la loro residenza in Italia	Aumento a Euro 300.000 (prima erano Euro 200.000) dell’imposta sostitutiva su redditi prodotti all’estero da parte di persone fisiche che dal 2026 trasferiscono la propria residenza fiscale dall’estero in Italia e sale a Euro 50.000 (prima erano Euro 25.000) per ciascun familiare che aderisce a questo regime (cosiddetto “regime dei paperoni”).
Modifica alla tassazione su dividendi	Per i dividendi deliberati dal 01/01/2026 il regime di esclusione da tassazione del 95% dei dividendi è vincolato a una delle seguenti due condizioni: (i) al possesso di una partecipazione diretta nel capitale non

e alla disciplina della PEX	<p>inferiore al 5% oppure in alternativa (ii) al possesso di una partecipazione con un valore fiscale non inferiore a Euro 500.000, fermi gli altri requisiti previsti dall'articolo 89 del Tuir. Tale modifica agisce anche sul regime dei dividendi percepiti da imprenditori individuali.</p> <p>In modo analogo cambia anche la tassazione delle plusvalenze in regime di PEX (=participation exemption); il regime di esclusione da tassazione del 95% è vincolato a una delle seguenti due condizioni: (i) al possesso di una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 5% oppure in alternativa (ii) al possesso di una partecipazione con un valore fiscale non inferiore a Euro 500.000, fermi gli altri requisiti previsti dall'articolo 87 del Tuir. Le nuove disposizioni si applicano alle plus/minusvalenze realizzate con riferimento alla cessione di azioni, quote, strumenti finanziari acquisiti dal 01/01/2026.</p> <p>La ritenuta sugli utili di fonte italiana pagati a società residenti nell'UE/Spazio Economico Europeo, non rientranti nei benefici "madre - figlia" è pari all'1,2% se la partecipazione non si qualifica come "minima", cioè se non è superiore al 5% del capitale o ha un valore fiscale almeno pari a Euro 500.000 (sempre con riferimento alle distribuzioni deliberate dal 2026).</p>
Iperammortamento per gli investimenti da parte delle imprese	<p>Gli investimenti delle imprese in beni materiali e immateriali strumentali nuovi godono di un ammortamento maggiorato (simile all'iperammortamento di qualche anno fa):</p> <ul style="list-style-type: none"> - 180% per investimenti fino a Euro 2,5 milioni; - 100% per investimenti oltre Euro 2,5 milioni e fino a Euro 10 milioni; - 50% per investimenti oltre Euro 10 milioni e fino a Euro 20 milioni. <p>Gli investimenti devono essere relativi a beni made in UE o provenienti dallo spazio economico europeo SEE. L'agevolazione riguarda il periodo dal 01/01/2026 fino al 30/09/2028.</p>
Per le compensazioni orizzontali la soglia si abbassa a Euro 50.000	<p>In presenza di ruoli scaduti (debiti erariali), l'importo massimo di imposte di natura diversa compensabili scende da Euro 100.000 a Euro 50.000.</p>
Varia la rateizzazione delle plusvalenze su beni aziendali	<p>Dal 2026, le plusvalenze su beni d'impresa concorrono interamente al reddito d'impresa (non più fino a cinque rate come finora); resta la possibilità di rateizzare in cinque anni le plusvalenze realizzate per le cessioni di azienda o di rami d'azienda, detenuti per almeno tre anni.</p>
La rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni e partecipazioni	<p>Viene nuovamente prevista la possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni (posseduti al 01/01/2026 da parte di persone fisiche non in regime d'impresa e da società semplici, nonché da enti non commerciali per le attività non inerenti all'attività d'impresa) dietro pagamento, entro il 30/11/2026, di un'imposta sostitutiva nella misura del 18% (per i terreni) e nella misura del 21% (per le partecipazioni). Tra i beni che possono essere oggetto di rivalutazione vengono incluse anche le partecipazioni quotate nei mercati regolamentati o nei sistemi multilaterali di negoziazione.</p>

	Questa rideterminazione dei valori vige ora a regime, cioè fino a revoca e/o modifica.
La possibilità dell'affrancamento delle riserve d'imposta	È possibile di affrancare delle riserve in sospensione d'imposta esistenti nel bilancio dell'esercizio in corso al 31/12/2024, che residuano al termine dell'esercizio in corso al 31/12/2025, pagando l'imposta sostitutiva del 10%, da liquidare nella dichiarazione dei redditi di competenza.
Obbligatorio il collegamento web tra strumenti di pagamento e software (registratori telematici)	Dal 2026 deve essere garantito il collegamento via web tra i registratori telematici e gli strumenti hardware e software mediante i quali sono accettati i pagamenti elettronici. Il collegamento sarà realizzato attraverso le funzionalità disponibili nell'area riservata "Fatture e corrispettivi" del sito dell'Agenzia delle Entrate, che saranno rese operative entro marzo 2026.
Cambia la base imponibile IVA nelle operazioni di permuta	La determinazione della base imponibile IVA per le operazioni di permuta avviene calcolando l'ammontare complessivo di tutti i costi riferibili ai beni e servizi (non più in base al valore normale, che era generalmente più elevato).
Il nuovo regime forfettario, conferma della soglia	<p>Per il regime forfettario (art. 1, comma 57, lettera d-ter), legge n. 190/2014) sono confermate le seguenti soglie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sono esclusi da tale regime i contribuenti che nell'anno solare precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente superiore a Euro 35.000,00. <p>Il limite dei ricavi/compensi di Euro 85.000,00 rimane invariato, come anche la possibilità di applicare l'aliquota IRPEF sostitutiva del 5% per i primi 5 anni e poi del 15% sostitutivo (così come le già vigenti riduzioni INPS commercianti).</p>
L'assegnazione/cessione agevolata di beni d'impresa e/o la trasformazione in società semplice	<p>Entro il 30/09/2026 è possibile di effettuare l'assegnazione/cessione agevolata di beni immobili (i soci devono risultare come tali in data 30/09/2025 o al 1/10/2025) e mobili ai soci, consentendo alle società di persone/capitali di assegnare/cedere ai soci gli immobili diversi da quelli strumentali per destinazione e i beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali. È possibile anche la trasformazione agevolata in società semplice per le società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili (le tipiche immobiliari di gestione).</p> <p>Per poter "privatizzare" tali beni, è dovuta un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e Irap pari all'8% calcolata sulla differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore normale dei beni assegnati (relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale), ovvero in caso di trasformazione, dei beni posseduti all'atto della trasformazione; - il costo fiscalmente riconosciuto. <p>Per le assegnazioni/cessioni soggette ad imposta di registro è prevista la riduzione alla metà delle relative aliquote e l'applicazione delle imposte ipocatastali in misura fissa.</p> <p>Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato nella misura del 60% entro il 30/09/2026 e il rimanente 40% entro il 30/11/2026.</p>

L' estromissione immobili dall impresa individuale	<p>Nel periodo fino al 31/05/2026 è possibile di estromettere immobili strumentali per natura posseduti al 30/09/2025, dall'impresa individuale, pagando un'imposta sostitutiva dell'8%. Il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato nella misura del 60% entro il 30/11/2026 e il rimanente 40% entro il 30/06/2027.</p> <p>Per poter "privatizzare" tali beni, è dovuta un'imposta sostitutiva pari all'8% calcolata sulla differenza tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il valore normale dei beni assegnati; - il costo fiscalmente riconosciuto.
Il rifinanziamento dell agevolazione Sabatini	<p>Ai fini di finanziare l'agevolazione Sabatini a favore delle micro, piccole e medie imprese, vengono messe a disposizione ulteriori Euro 200 milioni per il 2026 e ulteriori Euro 450 milioni per il 2027 (in particolare contributo ai fini di contenere gli interessi su finanziamenti finalizzati a finanziare investimenti ad alta tecnologia).</p>
La riduzione dell imposta sostitutiva sui premi di risultato	<p>È ridotta al 1% (in luogo del 5% previsto prima) l'aliquota dell'imposta sostitutiva sulle somme erogate sotto forma di premi di risultato o di partecipazione agli utili d'impresa ai lavoratori dipendenti del settore privato (previo apposito accordo aziendale integrativo); questa agevolazione vale per gli anni 2026 e 2027, il limite del premio annuale sale da Euro 3 mila a Euro 5 mila.</p>
La detassazione del lavoro straordinario e notturno	<p>Nell'anno 2026 è prevista una detassazione al 15% sulle somme corrisposte, entro il limite annuo di Euro 1.500, ai lavoratori dipendenti privati, a titolo di maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, e/o maggiorazioni e indennità per lavoro prestato nei giorni festivi e nei giorni di riposo settimanale, e/o indennità di turno e ulteriori emolumenti concessi al lavoro a turni previsti dai contratti collettivi, a condizione che il reddito da lavoro dipendente sia inferiore a Euro 40 mila e che questo non rappresenti un aumento di stipendio celato.</p>
L' esenzione fiscale e contributiva dei buoni pasto elettronici sale a Euro 10	<p>Sale a Euro 10 l'esenzione fiscale e contributiva giornaliera per i buoni pasto elettronici.</p>
L' entrata in vigore delle disposizioni fiscali a favore delle imprese sociali	<p>Entrano in vigore le disposizioni fiscali a favore delle imprese sociali (ex art. 18 D. Lgs 112/2017) che prevedono la non imponibilità, ai fini delle imposte sui redditi, delle somme accantonate ad apposite riserve patrimoniali destinate all'incremento del patrimonio, allo svolgimento dell'attività statutaria o a investimenti funzionali; inoltre, non concorrono alla formazione del reddito le somme destinate al versamento del contributo per l'attività ispettiva di cui all'articolo 1 del D. Lgs 112/2017.</p>
Per gli enti del terzo settore, plusvalenza imponibili solo in caso di cessione	<p>In base all'articolo 79-bis del D. Lgs 117/2017, gli enti del Terzo settore possono optare per la non concorrenza della plusvalenza derivante dal passaggio di beni dall'attività commerciale a quella non commerciale, purché i beni restino destinati alle attività statutarie; la plusvalenza diventa imponibile solo in caso di cessione, risarcimento o mutamento di destinazione.</p>

L' esenzione IMU per enti scolastici e sanitari

Secondo l'interpretazione autentica fornita nella Legge di bilancio 2026, le attività didattiche svolte negli immobili posseduti e utilizzati dagli enti non commerciali si considerano non commerciali se il corrispettivo medio richiesto alle famiglie è inferiore al costo medio per studente, ossia al valore – parametro pubblicato annualmente dal ministero dell'Istruzione e del merito. Le attività sanitarie si considerano non commerciali se accreditate e contrattualizzate, salva la previsione di eventuali importi di partecipazione alle spese richiesti agli utenti.

Facciamo presente che p.e. le Province Autonome di Bolzano e Trento hanno primaria potestà legislativa in materia di imposta comunale sugli immobili e pertanto questa interpretazione autentica non è ivi direttamente applicabile.

3

Il termine di stampa dei registri contabili obbligatori

Per soggetti IVA

Per effetto delle modifiche operate dal DL 73/2022 all'articolo 7, comma 4-quater, DL 357/94, oltre alla tenuta di qualsiasi registro contabile anche la conservazione dei registri contabili con sistemi elettronici su qualsiasi supporto, si considera regolare, in difetto di trascrizione sui supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale, se, in sede di accesso, ispezione o verifica, gli stessi registri risultano aggiornati sui supporti elettronici e stampati a seguito di richiesta degli organi procedenti e in loro presenza. Da quanto prima riportato, risulta che la stampa dei registri contabili non è più obbligatoria di anno in anno, ma basta avere tali registri memorizzati nel software. Bisogna però prestare particolare attenzione, che si sia in grado di stampare i registri contabili in qualsiasi momento su richiesta dei verificatori, anche qualora si effettuino dei cambiamenti e/o delle migrazioni nel/dal proprio software contabile. A riguardo può essere utile e lo consigliamo, di creare e salvare ogni anno dei file pdf, mediante i quali salvare i registri contabili (come p.e. il libro giornale, i registri IVA, il libro inventari, i mastrini, ecc.) ai fini di avere la certezza di essere in grado in ogni momento – proprio in sede di cambiamenti di software contabili – di poter consegnare/stampare tali registri, anche in sede di improvvisa verifica fiscale.

I soggetti che adottano la contabilità ordinaria sono tenuti, ai sensi della normativa civilistica e fiscale, alla tenuta dei seguenti registri contabili: il libro giornale, il libro degli inventari, i registri IVA e il registro dei beni ammortizzabili (registri previsti dalle norme fiscali), il libro delle scritture ausiliarie (c.d. mastrini), le scritture ausiliarie di magazzino (registri previsti dalle norme civili). Risultano esonerati dalla tenuta dei libri contabili i soggetti che adottano la contabilità semplificata, che sono comunque obbligati alla tenuta dei registri previsti dalla normativa fiscale (registri IVA e registro beni ammortizzabili).

La stampa dei registri contabili, con modalità cartacea oppure con modalità informatica, deve essere effettuata entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa all'esercizio di riferimento.

Tipologia soggetto	Termine invio modello Redditi relativo al 2024	Termine stampa registri relativi al 2024
Con esercizio coincidente con l'anno solare	31/10/2025	31/01/2026
Con esercizio non coincidente con l'anno solare	9 mesi dalla chiusura dell'esercizio	3 mesi dal termine di presentazione del modello Redditi

Dunque in linea generale, la stampa dei registri contabili su carta dovrebbe avvenire entro il mese di gennaio 2026 con riferimento ai registri contabili riferiti all'anno/esercizio 2024. L'imposta di bollo va assolta prima che il registro/libro sia posto in uso (in sede di vidimazione del libro, qualora questo risulta essere necessario o anche se puramente volontario). Le modalità applicative possono essere:

- l'applicazione del contrassegno telematico sulla prima pagina numerata o sulla prima pagina numerata di ciascun blocco di 100 pagine, ovvero sull'ultima pagina di ciascun blocco di 100 pagine (l'acquisto dei contrassegni deve avvenire pertanto entro il termine in cui è effettuata la stampa). Per ogni 100 pagine l'imposta di bollo è dovuta in misura di Euro 16,00 oppure Euro 32,00 laddove il soggetto IVA non sia dovuto al pagamento della tassa annuale di vidimazione (come le società di persone e gli imprenditori individuali). Il versamento utilizzando il modello F23 (codice tributo 458T) e l'annotazione degli estremi della relativa ricevuta di pagamento sul registro/libro;
- in caso di tenuta dei registri in modalità telematica l'imposta di bollo dev'essere assolta in modalità esclusivamente telematica, mediante l'utilizzo del modello F24, entro 120 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio. L'imposta di bollo è dovuta in tal caso ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse, utilizzando il modello F24, codice tributo 2501.

4 La presentazione della dichiarazione degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2025 entro il 09/02/2026

Per soggetti IVA

La presentazione della dichiarazione degli investimenti pubblicitari effettuati nel 2025 dev'essere effettuata entro il 09/02/2026. Trattasi di fatto della dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, con la quale dichiarare l'effettiva realizzazione degli investimenti indicati nella comunicazione "prenotativa" che andava presentata entro il 31/03/2025 (di fatto va confermato/rettificato quanto indicato nella comunicazione

“prenotativa”). La dichiarazione dev’essere presentata con un apposito modello in via telematica, mediante invio del modello alla piattaforma resa disponibile da parte dell’Agenzia delle Entrate. Ricordiamo che il credito d’imposta spettante è utilizzabile in compensazione mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 6900. Per i nostri clienti per i quali abbiamo inviato noi il modello “prenotativo”, saremo anche noi ad inviare la dichiarazione sostitutiva a riguardo, chiedendo ai rispettivi nostri clienti di inviarci la documentazione relativa agli investimenti effettivamente effettuati nel 2025 (come le fatture, bonifici di versamento a pagamento di tali fatture).

Maggiori informazioni sono reperibili anche in internet al seguente link: <https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/schede/agevolazioni/credito-di-imposta-investimenti-pubblicitari-incrementali/come-fruire-del-credito>

5

L’invio delle spese sanitarie al Sistema Tessera Sanitaria

Per soggetti IVA

Ricordiamo che entro il 02/02/2026 (visto che il 31/01/2026 scade di sabato) scade il termine ai fini di trasmettere – per opera di medici, odontoiatri, psicologi, fisioterapisti, infermieri, strutture sanitarie, farmacie, parafarmacie, laboratori di analisi, ottici e altri iscritti agli albi delle professioni sanitari - al Sistema TS tutti i dati relativi alle spese sanitarie sostenute dai pazienti fra il 01/01/2025 e il 31/12/2025. Facciamo presente che l’invio annuale dei dati viene mantenuta anche per il futuro, il che significa che per le spese sanitarie sostenute nell’anno 2026, l’invio dovrà avvenire entro il 31/01/2027 (che cade di domenica, quindi slitterà al 01/02/2027).

Ricordiamo ancora una volta che la detrazione IRPEF del 19% delle spese sanitarie spetta alle persone fisiche a condizione che la spesa sia sostenuta mediante versamento bancario/postale/altri sistemi tracciabili e non più in contanti. In particolare, anche la spese veterinarie devono essere pagate con modalità di pagamento tracciabili, ai fini di poterli detrarre in sede della propria dichiarazione dei redditi.



Le informazioni qui contenute sono da considerarsi accurate sino alla data di pubblicazione della newsletter; le norme regolatrici la materia potrebbero essere nel frattempo state modificate. Il contenuto di questa newsletter non costituisce, né può essere usato come, sostituto di un parere fiscale e/o legale per una specifica situazione. Il Bureau Plattner non è responsabile per qualsiasi azione intrapresa o meno sulla base di questa newsletter.

Informazioni dettagliate in ordine alla nostra informativa sul trattamento dei dati personali sono riportate nella Privacy Policy, consultabile sul nostro sito web: <https://www.bureauplattner.com/it/privacy-cookies/>. Per eventuali domande si prega di contattare il seguente indirizzo email: privacy@bureauplattner.com.

© Bureau Plattner – Dottori commercialisti, revisori, avvocati
www.bureauplattner.com

